

TI_GERICHTE 9.2023.129 vom 8. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.129

FR: TI_GERICHTE 9.2023.129 du 8 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.129 del 8 novembre 2023

Regeste

Legittimazione attiva al reclamo assistente sociale e curatrice educativa

Erwägungen

E. 1

Occorre in primo luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1 e RE 2 messa in dubbio dall'Autorità di protezione e da PI 3.

E. 2

Nel loro reclamo RE 1, curatrice educativa e RE 2, operatore sociale, si dolgono anzitutto di non aver ricevuto parte degli accertamenti richiesti dall'Autorità di prime cure, fra cui la valutazione peritale 16/20 febbraio 2023 sulle capacità genitoriali ad opera della dott.ssa _____, il rapporto 13 aprile 2023 della dott.ssa _____, nonché il rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto esprimersi in merito, capire i bisogni dei minori e accompagnare il nucleo familiare. Già per questo motivo la risoluzione andrebbe annullata (cfr. pag. 2 del reclamo). Essi impugnano la decisione dell'Autorità di protezione, con particolare riferimento al ristabilimento in modalità libera dei diritti di visita fra PI 3 e i due figli minorenni asserendo che “ sarebbe stato opportuno, prima di procedere al ripristino in modalità libera con unicamente la modalità di passaggio, attendere l'esito del procedimento penale nei confronti della madre. Si teme infatti che allentare in questo momento le forme di protezione nei confronti dei minori sia precipitoso. L'obiettivo rimane certamente un ripristino dei diritti di visita in forma libera, ma la tempistica dev'essere ben valutata tenendo anche conto dei rischi ” (cfr. pag. 4 del reclamo). Alla luce della decisione cautelare dell'Autorità di prime cure e dell'assenza di collaborazione da parte della madre con la rete e con il CEM, i reclamanti ritengono che il rischio che il conflitto di lealtà dei minori aumenti (nei confronti del CEM poiché criticato dalla madre) è molto alto e questo non gioverebbe al loro benessere (cfr. pag. 4 del reclamo). Osservano inoltre che l'allentamento dei diritti di visita così come deciso dall'Autorità di protezione non rispecchi quanto ipotizzato dalla perita dott.ssa _____ nel proprio rapporto peritale (cfr. pag. 4 del reclamo). Nelle loro richieste di giudizio i reclamanti postulano pertanto l'annullamento della decisione impugnata in attesa dell'esito del procedimento penale (cfr. pag. 4 del reclamo), il ripristino dei diritti di visita in forma libera a condizione che vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 fuori dallo studio di Consulenze, con le tempistiche che andranno valutate con la rete di protezione (cfr. pag. 4 del reclamo), nonché un'udienza indetta da parte dell'Autorità di protezione con tutte le parti coinvolte (CEM, terapeute dei minori, terapeuta della madre, curatrice educativa, operatore sociale e avvocati) così da poter condividere gli elementi raccolti da predetta Autorità e giungere ad una visione condivisa della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo). In sede di replica/osservazioni RE 1 e RE 2 si sono espressi sulle censure rivolte alla loro

legittimazione al reclamo, ribadendo la loro vicinanza ai minori e il ruolo attivo nella rete, concludendo che, visto che la decisione cautelare 12/21 settembre 2023 è stata a loro intimata, essi sono autorizzati a interporre reclamo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.

E. 2.1

Ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all'interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3). Le persone che partecipano al procedimento giusta l'art. 450 cpv. 2 n. 1 CC sono anzitutto le persone interessate, ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento ufficiale in quanto bisognose d'aiuto o beneficiarie di protezione (STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Steck, *CommFam, Protection de l'adulte*, 2013, n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei minori, questo include generalmente non soltanto il minore stesso (STF 5A_618/2016 del 26 giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in: *FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht*, 2016, n. 19.20; Steck, *CommFam, Protection de l'adulte*, 2013, n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto che una persona sia stata invitata a prendere posizione, sia stata sentita nel procedimento di prima istanza o che la decisione le sia stata comunicata non le conferisce automaticamente il diritto di appellarsi contro tale decisione (STF 5A_165/2019 del 16 agosto 2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in: *BSK ZGB I*, 6a ed. 2018, ad art. 450 CC n. 29; Meier, *Droit de la protection de l'adulte*, 2016, n. 254; Dell'Oro/de Luze, *La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all'interessato e dei terzi*, in: *RtiD II-2021*, pag. 799, pag. 803-804). Oltre alle parti al procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è conferita anche alle persone vicine all'interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC). Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate persone vicine all'interessato ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di *praesumptio hominis*), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Per le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all'interessato. Determinante non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l'interessato (e viceversa), quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di responsabilità della persona vicina nel benessere dell'interessato (“ es sich um eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des Betroffenen geprägte Beziehung handelt ”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1; Dell'Oro/de Luze, *op.cit.*, in: *RtiD II-2021*, pag. 807-808 e nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l'assistente sociale, l'educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozessstandschaft?*, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, *Das Zivilrecht und seine Durchsetzung*,

Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28). Qualora la persona vicina non agisca nell'interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozessstandschaft?*, pag. 852). Ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, n. 1808; Meier/De Luze, *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozessstandschaft?*, pag. 851 e 853; Dell'Oro/de Luze, *op.cit.*, in: RtiD II-2021, pag. 810-811). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).

E. 2.2

Nel loro memoriale, così come nell'allegato di replica, i reclamanti non hanno motivato in alcun modo la loro legittimazione attiva ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 CC, se non limitandosi ad asserire di rivestire la funzione di curatrice educativa, rispettivamente di operatore sociale, di fare parte della rete di sostegno e di seguire da diversi anni i minori. Essi non possono essere qualificati come “parti coinvolte” nel procedimento come implicitamente indicato “(...) considerato che la decisione cautelare dell'ARP _____ del 21/22.9.2023 è stata comunicata sia alla curatrice educativa sia all'operatore sociale dell'UAP, secondo l'art. 450 al. 2 cpv. 2 del Codice Civile sono legittimati ad interporre reclamo alle decisioni dell'Autorità”. Tale denominazione appare infatti impropria e non corrisponde alla nozione vista sopra di “persone che partecipano al procedimento” ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. I reclamanti fanno sicuramente parte degli attori di rete che gravitano attorno ai due minori, ma, nella situazione attuale, non sono parti al procedimento che li concerne riguardante l'esercizio delle loro relazioni personali con la madre. Non sono dunque legittimati ad impugnare la decisione dell'Autorità di protezione a tale titolo. Per il resto, in assenza di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, nel caso che qui ci occupa non si dispone di elementi che permettano di stabilire con certezza un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra i reclamanti e i minori (in particolare con RE 2, il cui intervento quale assistente sociale deriva da un incarico assegnato internamente all'UAP e non ad personam). A tal proposito, questo Giudice condivide e fa proprie le motivazioni dell'Autorità di prime cure, secondo cui “nulla si dice in merito alla conoscenza concreta dell'op. soc. RE 2 rispetto ai due minori e all'osservazione per quanto attiene i diritti di visita di PI 1 e PI 2 con la madre signora PI 3. Pacifico inoltre come la curatrice educativa, la quale da tempo sembrerebbe non avere più rapporti con la madre signora PI 3 (se non sporadici contatti) non intervenga da tempo in maniera effettiva nell'ambito dell'esercizio dei diritti di visita”, tutte circostanze concrete che altro non fanno che suffragare l'assenza di una sufficiente conoscenza fattuale rispetto

ai soggetti in causa e alla regolamentazione dei diritti di visita della madre con i figli. A maggior ragione se si considera, come più volte ribadito dagli stessi reclamanti, che quest'ultimi non erano a conoscenza della valutazione peritale 16/20 febbraio 2023, dei rapporti del SMP e della dott.ssa _____, così come del dibattimento penale agendato al 4 ottobre 2023, motivo per il quale sia PI 3 che la rappresentante dei minori, avv. RA 1, non erano presenti all'incontro di rete. A tal proposito, giova altresì evidenziare che, ai sensi dell'art., 450 cpv. 2 n. 2 CC, possono essere qualificate come persone vicine al curatelato – e avvalersi pertanto della legittimazione attiva al reclamo – unicamente quelle che agiscono nell'interesse di quest'ultimo e/o che facciano valere una lesione dei suoi interessi, condizione imprescindibile e assente nella fattispecie in esame. Orbene, come è emerso dalla documentazione riversata agli atti e come correttamente evidenziato dall'Autorità di protezione, dopo quasi due anni dall'implementazione di questo assetto, strettamente sorvegliato e fortemente limitante, non si può non constare come “ entrambi i minori esprimono sofferenza rispetto ai diritti di visita restrittivi con la madre, che perdurano da tempo in maniera strettamente sorvegliata, citiamo: (...) è una bambina solare e vivace ma nell'ultimo periodo è apparsa un po' più cupa e pensierosa. In CEM è apparsa più volte la nostalgia della madre. Se interpellata a proposito di come si trovi in istituto e come vanno i ddv la minore cambia versione a dipendenza del momento; ultimamente ha avanzato l'ipotesi di svolgere i ddv anche all'aria aperta e di allungarli (...)” (cfr. rapporto 12 giugno 2023 CEM _____), “(...) nelle ultime settimane ripresenta momenti di tristezza e rabbia in cui è in grande difficoltà a gestire la frustrazione e a manifestare le emozioni in maniera adeguata (...) manifesta nostalgia di rado più che altro quando è inondato a livello emotivo e conclude la crisi esprimendo di voler tornare a casa (...)” . (cfr. rapporto 12 giugno 2023 CEM _____ e decisione Autorità di protezione 12/21 settembre a pag. 5 e 6). I rapporti sui diritti di visita sono infatti da considerarsi favorevoli nella relazione della madre con i figli. Nonostante le criticità, che sono principalmente da ricondurre al quadro di protezione e meglio alle dinamiche di comunicazione tra la madre e la rete, i diritti di visita esercitati scevri da tali dinamiche si sono svolti invece in maniera positiva. L'unica contestazione sollevata dai reclamanti nel loro atto ricorsuale che avrebbe potuto giustificare la tutela degli interessi dei minori è stata la loro domanda di giudizio tesa a procrastinare un alleggerimento dell'assetto dei diritti di visita fino all'esito del procedimento penale, condizione tuttavia venuta meno stante il proscioglimento di PI 3 da ogni capo di accusa imputabile per presunti atti nei confronti dei due figli. Viceversa, come già indicato nei precedenti considerandi, l'incisiva restrizione delle relazioni personali è conseguente alle accuse penali mosse da PI 1 nei confronti della madre. Sempre poi nell'ottica dell'interesse oggettivo dei minori, contrariamente da quanto asseverato dai reclamanti – stabilito che i minori restano collocati presso il CEM e i diritti di visita vengono sempre organizzati con il passaggio e rientro presso PI 4 in supporto alla madre – l'apertura dei diritti di visita è in perfetta linea con quanto indicato dalla dott.ssa _____ nel proprio rapporto peritale 16/20 febbraio 2023, che se da una parte dovevano rimanere invariati – ad ogni modo limitatamente nel momento della valutazione – dall'altra era fondamentale “ cercare di allentare la sorveglianza passando progressivamente a un setting diverso dove sia possibile monitorare la situazione senza essere troppo interventisti ”, modalità adottate dall'Autorità di prime cure nella propria risoluzione. Checché ne dicano RE 1 e RE 2, questo Giudice ritiene pertanto che, oltre a essere più che dubbio l'effettivo rapporto di vicinanza fra i minori e i collaboratori dell'UAP – in special modo con l'operatore sociale RE 2 – le richieste contenute nel loro reclamo riferite

all'assetto dei diritti di visita sorvegliate, allo stadio attuale della procedura, non possono essere ritenute in alcun modo quali provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi di PI 1 e di PI 2. Ad analoga conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione dei reclamanti in qualità di terzi ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC. Nella vertenza concernente i due minori, RE 1 e RE 2 non fanno infatti valere alcun interesse giuridico proprio che sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione.

E. 2.3

La loro impugnativa non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).

E. 3

In via abbondanziale, anche nell'ipotesi in cui si volesse confermare la legittimazione attiva dei reclamanti, le loro censure nel merito sarebbero da respingere. Come riassunto nei precedenti considerandi e ripercorrendo le singole richieste del petitum, occorre anzitutto ribadire che PI 3 è stata prosciolta dalle accuse per i fatti ascrittibile commessi nei confronti dei figli; la relativa sentenza penale è cresciuta in giudicato. Per questa ragione, la domanda di annullare la decisione cautelare dell'Autorità regionale di protezione in attesa dell'esito del procedimento penale è divenuta priva di oggetto in quanto superata dagli eventi (cfr. pag. 4 del reclamo). Per quanto concerne invece le domande di causa di cui ai punti 2 e 3 (cfr. pag. 4 del reclamo), a mente di chi scrive, oltre a non giustificarsi rispetto alla maturata situazione attuale e al benessere dei minori – i quali, si ripete, hanno manifestato uno stato di sofferenza significativo nel contesto dell'intervento di protezione – sono irricevibili, rientrando nell'esclusiva competenza decisionale esercitata in tutta indipendenza dell'Autorità di protezione, la quale, in futuro, qualora lo riterrà necessario e in conformità alla mutazione degli eventi fattuali e alla conclusione degli atti istruttori del caso, avrà facoltà di indire udienze e modificare le misure di protezione messe in atto. A tal proposito si collega altresì la contestazione in merito alla ricezione di tutti gli accertamenti espletati da parte dell'Autorità di prime cure, censura che non può sostanziare la richiesta di accoglimento del reclamo laddove, come già sopra menzionato, essa non è tenuta a trasmettere tutti gli atti se non quelli prettamente necessari e utili alla propria istruttoria – ricordato anche come i qui reclamanti non sono da qualificare quali “ parti al procedimento ” – senza omettere poi che la documentazione citata supporta il ripristino in forma libera dei diritti di visita fra madre e figli, non contrapponendosi pertanto in alcun modo alla decisione impugnata. Di conseguenza, anche se RE 1 e RE 2 fossero attivamente legittimati a interporre reclamo, le loro richieste di giudizio sarebbero da respingere e le misure ordinate dall'Autorità di protezione con ris. no. 2590/2023 sono pertanto confermate.

E. 4

Nelle proprie osservazioni 17 ottobre 2023, PI 3 postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della evidente situazione di indigenza della madre, la domanda può essere accolta.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza ma viste le circostanze, si rinuncia eccezionalmente all'addebito di tasse e spese di giustizia per la presente decisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.